

ordinanza

A seguito di indagini di polizia tributaria, fu contestato alla s.a.s. Vagros di Varesi Giuseppe e C. di aver emesso ed utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il conseguente maggior imponibile IRAP accertato per il 1999 a carico della società è stato imputato al socio Varesi Alessandro ai sensi dell'art. 5 D. lgs. 917/1986. Il ricorso del contribuente è stato respinto in entrambi i gradi di merito. Il Varesi ricorre per la cassazione della sentenza d'appello.

Col primo motivo si rileva che il processo è stato condotto senza la partecipazione della società in accomandita e dell'altro socio Varesi Giuseppe, al quale pure è imputabile il reddito accertato in capo all'ente collettivo, ex art. 5 Dpr 917/1986. Sono invocati i principi affermati dalle Sezioni Unite questa corte nella sentenza 14815/2008 e domandata la declaratoria di nullità di tutto il processo e la remissione degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale per la rinnovazione di esso previa integrazione del contraddittorio con tutte le parti necessarie.

La richiesta, cui ha aderito anche il P. G. d'udienza, è in linea con numerose pronunce adottate da questa corte in casi analoghi. Le quali peraltro, fondate per lo più sull'autorità dei precedenti, muovono dal presupposto indiscusso che l'imponibile Irap costituisca reddito dell'ente collettivo, imputabile ai soci per il principio di "trasparenza" contenuto nell'art. 5 del D. Lgs. 917/1986. La motivazione di questo punto è essenzialmente affidata ad un inciso (che si legge in Cass. 12233, 25029, 25031, 25033/2010): "essendo l'irap imposta sostitutiva dell'ilor, abolita dalla legge istitutiva del nuovo tributo, che ne ha, peraltro, evidenziato l'equiparazione: cfr. D. Lgs. n. 446 del 1997, artt. 36, 37 e 44".

Questo collegio dubita che i profili di "equiparazione" richiamati - che attengono alla successione temporale dell'Irap ai tributi da essa sostituiti nel sistema tributario nazionale -

giustificano la sostituzione dell'irap all'Ilor nell'applicazione dell'art. 5 del TUIR. Il quale detta la regola della "trasparenza" con riferimento ai redditi delle società personali, mentre l'Irap "ha carattere reale" (art. 1 D.Lgs. 446/1997) e si applica al "valore della produzione netta" calcolato come differenza fra i ricavi d'impresa e *soltanto* alcune specie di costi inerenti (art. 4). La rilevanza di quelli "non deducibili" (in particolare i compensi versati a dipendenti e collaboratori autonomi) è tale da escludere la natura schiettamente reddituale dell'imponibile Irap, giacché esso può essere riscontrabile anche in presenza di perdite. Sicché ne appare ingiustificata l'imputazione ai soci a titolo di reddito, in base al principio di "trasparenza" sotteso alla regola dell'art. 5 del TUIR.

Processualmente, non sembra ricorrere, pertanto, l'esigenza di partecipazione dei soci delle società personali al giudizio di accertamento dell' Irap dovuta dalla società.

Poiché, a giudizio del collegio, quella delineata costituisce una questione di massima di particolare importanza, che ricorre in un rilevante numero di casi concreti, va disposta la trasmissione degli atti al Signor Primo Presidente, perché valuti l'opportunità di affidarne la decisione alla Sezioni Unite della Corte.

Pqm

Rimette gli atti al Sig. Presidente della Corte perché valuti l'opportunità di assegnare il presente processo alle Sezioni Unite

Roma, 21 settembre 2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 25 NOV 2011



Il Funzionario Giudiziario
Marsilio MARAGONA

Il presidente

Copia conforme all'originale

Roma, il 25 NOV 2011.....

2

Il Funzionario Giudiziario
Marsilio MARAGONA



Il Funzionario Giudiziario
Marsilio MARAGONA